



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.4.2011  
COM(2011) 170 definitivo

2009/0060/B (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione del Consiglio concernente la  
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo.**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione del Consiglio concernente la  
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo.**

**1. INTRODUZIONE**

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

**2. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio: 21 aprile 2009

Doc. COM (2009) 194 definitivo 2-2009/0060B (COD) rettifica: 30 novembre 2009, modifica: 1° dicembre 2009 (entrata in vigore del trattato di Lisbona)

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 21 ottobre 2010

Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio: nessuna

Data dell'accordo politico sulla posizione del Consiglio: nessuna

Data di adozione formale della posizione del Consiglio: 10 dicembre 2010

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: 3 febbraio 2011

**3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

L'esame dei diversi strumenti finanziari dell'Unione ha messo in luce una lieve incoerenza per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri.

Il regolamento n. 1905/2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), e il regolamento n. 1889/2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR), non prevedono alcuna flessibilità relativamente alla non ammissibilità di tali costi al finanziamento. Gli altri strumenti dispongono che “in linea di massima” l’assistenza UE può non essere utilizzata per finanziare i suddetti costi, offrendo quindi una flessibilità che consente all’ordinatore competente di decidere di volta in volta se accettare di coprirli per garantire una sana gestione finanziaria e la corretta esecuzione di programmi e progetti. Questa flessibilità è effettivamente indispensabile laddove si rischi una situazione di stallo per l’assenza o l’inattuabilità dei meccanismi di esenzione (per esempio a causa dell’estrema complessità delle procedure nel paese beneficiario o nel caso di progetti regionali).

La Commissione ha pertanto proposto, nell’ambito della revisione intermedia degli strumenti finanziari per le azioni esterne, di allineare le disposizioni pertinenti degli strumenti DCI e EIDHR con quelle degli altri strumenti mediante l’aggiunta dell’espressione “in linea di massima” in relazione alla non ammissibilità di tasse, dazi o altri oneri, segnalando quindi la possibilità di deroghe che vengono stabilite internamente tramite le istruzioni impartite all’ordinatore competente.

#### **4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO**

##### **4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione**

La Commissione può accettare il testo relativo alla finalità della revisione intermedia: (considerando 1, 2, 3 e 4; articolo 1, paragrafo 5, e articolo 2). A titolo informativo, i considerando e gli articoli suddetti sono già stati approvati dal Consiglio in prima lettura.

##### **4.2 Emendamenti respinti dalla Commissione**

La Commissione non può accettare gli articoli relativi agli atti delegati e alle questioni di comitatologia (considerando 3 bis; articolo 1, paragrafi 1 e 7 (atti delegati), articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 6 (comitatologia)).

#### **5. CONCLUSIONE**

Le discussioni con i colegislatori continueranno dopo la seconda lettura, al fine di cercare una soluzione consensuale che conferisca al Parlamento europeo un diritto di controllo sostanziale per il resto dell’attuale periodo di programmazione pluriennale e lasci aperte, per il prossimo periodo, opzioni quali la possibilità di ricorrere agli atti delegati nel pieno rispetto dei criteri di cui all’articolo 290 del TFUE.